



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 9 GIU. 2009

Nell'anno **duemilanove**, addì **9 giugno** alle ore **16.20** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**O M I S S I S**.....

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler (entra alle ore 16.40), prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti, sig. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

.....**O M I S S I S**.....

DELIBERA
100/09
PERSONALE
2/2

Iniversità degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 9 GIU. 2009

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 191/2008

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore II della Ripartizione II:

La Corte Costituzionale, con sentenza 21.5.2008, n. 191 depositata in data 6 giugno 2008 e pubblicata sulla G.U. - 1^a serie speciale n. 25 del 11.6.2008, condividendo l'orientamento giurisprudenziale espresso dal T.A.R. del Veneto, Sez. I con ordinanza n. 1119/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, (per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e) per due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.

A fronte delle numerose istanze pervenute, volte ad ottenere il riconoscimento, ai fini di carriera, del servizio pregresso prestato in qualità di tecnici laureati o funzionari tecnici, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno acquisire il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla corretta individuazione dei destinatari della suddetta sentenza.

Il richiesto parere è stato reso in data 26.11.2008 e reiterato in data 17.2.2009 nel senso che la sentenza in esame si applica esclusivamente a coloro che hanno ottenuto la qualifica di ricercatore confermato ai sensi dell'articolo 1, comma 10 della legge n. 4/1999.

Devono invece intendersi esclusi tutti coloro che non hanno impugnato i provvedimenti di diniego nel termine prescrizione di cinque anni o i cui ricorsi sono stati rigettati con sentenza passata in giudicato al momento della pronuncia del Giudice delle leggi.

Sulla base dell'avviso espresso dall'Avvocatura, si è provveduto, pertanto, ad effettuare una quantificazione della spesa derivante dall'applicazione della sentenza nei confronti dei 550 potenziali beneficiari, riferita al solo anno 2008.

A tale fine gli interessati sono stati considerati tutti a tempo pieno (nella realtà su 550 ricercatori poco più di 30 si trovano in regime di impegno a tempo definito e, pertanto, tale dato è del tutto ininfluenza). Si è riscontrato, inoltre, che nella quasi totalità dei casi il servizio pregresso da riconoscere è pari a 8 anni, corrispondente a 4 classi stipendiali.

Si è calcolato, quindi, l'importo della differenza tra una classe e l'altra nella 1^a progressione economica, tempo pieno, riferita agli stipendi 2007 (al momento del calcolo non erano state ancora pubblicate le tabelle stipendiali 2008): tale importo, pari a euro 1.382,50 annui lordi, moltiplicato per le 4 classi riconosciute, è risultato pari ad un incremento di euro 5.528,20 annui lordi pro capite.

Uw

DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Dot. ~~F. DE ANGELIS~~

PERVENUTO IL
- 4 GIU. 2009
RIP. V - SETT. III

Iniversità degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Sedula del

- 9 GIU. 2009

Ai fini dell'effettivo riconoscimento dei benefici di carriera in questione, si è quindi proceduto all'individuazione di coloro che, sulla base del succitato parere emesso dall'Avvocatura Generale dello Stato, dovevano venire esclusi per non avere impugnato i provvedimenti di diniego nel termine prescrizione di cinque anni o i cui ricorsi sono stati rigettati con sentenza passata in giudicato al momento della pronuncia del Giudice delle leggi.

Durante tale fase, anche sulla base di ulteriori dubbi interpretativi sollevati da altre Università, si è posta la questione se il termine annuale previsto dall'articolo 103 del D.P.R. n. 382/1980 per la presentazione dell'istanza di riconoscimento dei servizi pre-ruolo avesse natura decadenziale e, pertanto, si è fatto nuovo ricorso al parere dell'Avvocatura dello Stato, la quale, rispondendo direttamente al Ministero dell'Università e della Ricerca, ha comunicato di ritenere che "non può escludersi la perentorietà del termine annuale per la proposizione dell'istanza, quando tale interpretazione sia supportata da sufficienti giustificazioni" e di essere, pertanto, dell'avviso che "gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 191/08 non possono essere estesi a coloro che non abbiano presentato richiesta di riconoscimento del servizio pre-ruolo nel termine di un anno dalla nomina".

Tuttavia, considerata la delicatezza della questione nonché la possibilità di insorgenza di contenziosi, la stessa Avvocatura ha chiesto al MIUR di manifestare il proprio avviso.

Il MIUR, sostanzialmente concordando con i pareri dell'Avvocatura, con nota del 21.5.2009 prot. n. 1959 (prot. univ. n. 0030053 del 27.5.2009), si è espresso nei seguenti termini:

- sono destinatari della sentenza n. 191/2008 unicamente gli ex tecnici-laureati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati a seguito di concorsi riservati banditi ai sensi dell'art. 1, comma 10 della legge 14.1.1999, n. 4;

- il riconoscimento, ai fini di carriera ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, non può essere concesso a chi non ha impugnato i provvedimenti con i quali l'Amministrazione ha negato il riconoscimento dell'attività svolta in qualità di tecnici-laureati e a quanti abbiano visto rigettati, con sentenza passata in giudicato, i ricorsi avverso i suddetti provvedimenti;

- in assenza dell'espresso riferimento alla sanzione della decadenza, non appare certo che possa essere considerato perentorio il termine annuale per la presentazione della relativa istanza.

Ciò posto, essendo nel frattempo già intervenuti alcuni ricorsi da parte di ricercatori aventi interesse all'applicazione della sentenza in questione e tenuto conto delle incertezze in ordine alla portata complessiva dell'applicazione della pronuncia richiamata, si ritiene, anche al fine di prevenire maggiori aggravii di

IL DIRIGENTE DELLA REANNUAZIONE
Dot. Federico DE ANGELIS

uuu

Università degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 9 GIU. 2009

spesa a carico dell'Amministrazione, di dover procedere al riconoscimento dei servizi e per l'effetto all'adeguamento delle competenze stipendiali degli istanti. Tutto quanto sopra premesso e considerato che alla data odierna risultano avere presentato istanza n. 431 aventi diritto di cui n. 352 di area medica e n. 79 di altre Facoltà e considerato, altresì, che nel bilancio di previsione 2009 sono state messe a disposizione per tale problematica risorse pari a €. 1.686.605 per l'adeguamento delle classi stipendiali, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'aggiornamento degli stipendi a regime solo a partire dal mese di settembre p.v..

L'Amministrazione si riserva, infine, di esperire ulteriori approfondimenti sotto il profilo tecnico-giuridico in ordine alla spettanza di eventuali competenze arretrate e, nel caso, al reperimento delle conseguenti risorse che, allo stato, comunque non risultano disponibili sul bilancio universitario e che si ritiene debbano anche formare oggetto di diretto coinvolgimento del MIUR, tenuto conto che il maggiore onere derivante dall'applicazione della sentenza n. 191/2008 si configura quale spesa straordinaria essendo conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità di una norma.

WW

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Dott. Fabrizio GÉ ANGELIS



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 102/09

IL CONSIGLIO

Seduta del

- 9 GIU. 2009

- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la sentenza della Corte Costituzionale 21.5.2008, n. 191;
- Visti i pareri espressi al riguardo dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- Visto il parere espresso dal MIUR;
- Visti i successivi giudicati amministrativi, e da ultimo la decisione del Consiglio di Stato n. 3382/2009, che stabiliscono il riconoscimento dell'attività prestata nell'Università in qualità di tecnico laureato;
- Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
- Presenti e votanti n. 21, maggioranza n. 11: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni, Vestroni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano, Sestili

DELIBERA

- di procedere al riconoscimento dei servizi, con il relativo adeguamento stipendiale, dal mese di settembre p.v. in applicazione della sentenza n. 191/2008 a tutti gli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta;
- di dare mandato all'Amministrazione di approfondire ulteriormente sotto il profilo tecnico-giuridico la questione della spettanza di eventuali competenze arretrate e, nel caso, al reperimento delle conseguenti risorse che allo stato comunque non risultano disponibili sul bilancio universitario e che si ritiene debbano anche formare oggetto di diretto coinvolgimento del MIUR;
- di tenere conto, da un lato, che il maggiore onere derivante dall'applicazione della sentenza n. 191/2008 si configura quale spesa straordinaria essendo conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità di una norma e, dall'altro, che non è minimamente finanziato dal MIUR, non essendo entrato nella spesa storica ai fini della determinazione del FFO.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S